

Avv. Elena Spina

Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma

Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764

e-mail: avvocatessaelenaspina@gmail.com

pec avvocatessaelenaspina@pec.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N. 1628/2024 EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA QUARTA- IN DATA 19 MARZO 2024 CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO RESISTENTE nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati.

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso e dei Motivi Aggiunti:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione QUARTA - rg. n. 11281/2019

Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :

Parte ricorrente:

TROMBETTA LUCA c.f. TMRLCU69R25I838Z

Parti intime:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito), in persona del Ministro p.t.,

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t.

Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t.

Sotto-commissione esaminatrice nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche in persona del Presidente p.t.

Pispisa Emanuela

Comerci Giulio

2. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati col ricorso:

Del provvedimento di mancato superamento della prova orale e del concorso, di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con DDG n. D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90. Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, con particolare riferimento alle 2 norme di cui agli art. 9 e ss relative alla disciplina delle modalità di svolgimento e valutazione delle prove orali e determinazione dei criteri di valutazione; nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"; nonché del Dp.r. 487/1994 e della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante "Linee guida sulle procedure concorsuali" nella parte in cui siano lesive per chi ricorre. Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame e della sottocommissione, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato il mancato superamento dell'orale, nonché specificamente il Verbale n.8 della prova orale, la scheda di valutazione; il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i quadri di riferimento generali nonché i quesiti, i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per lo svolgimento della prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, e/o nella parte in cui sia eventualmente stata autorizzata la valutazione in maniera differenziata per le diverse sottocommissioni senza la preventiva predisposizione di criteri e griglie generali di valutazione, nonché per l'annullamento dei criteri e griglie applicati e

quesiti utilizzati, anche e tutti con particolare riferimento alla prova di informatica. Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame e della sottocommissione di estremi ignoti attraverso i quali sono state disposte le modalità di svolgimento della prova orale ed è stato attribuito il punteggio di valutazione alla prova orale e nella parte in cui è stata applicata una griglia erronea di valutazione, tutti nella parte in cui abbiano 3 determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche in relazione alla prescelta modalità della verifica della conoscenza informatica, nella parte in cui è stata somministrata una prova ultronea rispetto a quanto previsto dal Bando. Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame e della sottocommissione di estremi ignoti nella parte in cui hanno autorizzato la totale illegittima mancanza di collegialità nelle modalità perseguite di svolgimento della prova orale, anche con riferimento alla prova informatica. Di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, nonché nella parte in cui non sono stati valutati i titoli del ricorrente e complessivamente tutte le prove sostenute, nonché ivi compresi gli eventuali elenchi e graduatorie dei vincitori e relativi allegati nella parte in cui non includono chi ricorre, tutti di estremi sconosciuti. –Dei verbali ed atti adottati dalle Commissioni esaminatrici e di estremi ignoti in generale, ed in particolare lì nella parte in cui hanno modificato in corso d'opera l'iter di svolgimento delle prove d'esame e di attribuzione e calcolo del relativo punteggio di ammissione, nella parte in cui abbiano leso la posizione del ricorrente. –Dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i commissari. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compreso i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri per la valutazione dei titoli ed il superamento della prova orale e di individuazione dei vincitori di concorso, nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre; 4 – per l'annullamento del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca n.1205 del 01 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso stesso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai

candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nonchè per l'annullamento della stessa graduatoria, allegata al decreto che ne costituisce parte integrante –per l'annullamento ove necessario del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 successivamente lesivo nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre –per l'annullamento ove necessario del decreto n. AOODPIT 580 del 19.04.2019, successivamente lesivo, con il quale la composizione della commissione iniziale e le sottocommissioni esaminatrici veniva integrata, per la prova orale, con i componenti aggregati esperti di lingua straniera e di informatica; –per l'annullamento ove necessario del decreto n. AOODPIT 664 del 14.05.2019 successivamente lesivo con il quale si è provveduto a sostituire i componenti e i membri aggregati esperti di lingua straniera e di informatica dimissionari [cfr. all.ti]. SE E PER QUANTO OCCORRA di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi di chi ricorre. –i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati ai sensi dell'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e n. AOODPIT 1165 del 27 luglio 2018 con il quale si è proceduto alla sostituzione 5 di un componente della predetta Commissione; VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 2080 del 31 dicembre 2018 con cui sono state nominate le sottocommissioni esaminatrici, come modificato dai decreti n. AOODPIT 12 del 11 gennaio 2019, n. AOODPIT 44 del 18 gennaio 2019, n. AOODPIT 89 del 4 febbraio 2019, n. AOODPIT 114 del 11 febbraio 2019, n. AOODPIT 143 del 19 febbraio 2019, n. AOODPIT 210 del 28 febbraio 2019, n. AOODPIT 308 del 15 marzo 2019 e n. AOODPIT 579 del 19 aprile 2019; VISTO il decreto n. AOODPIT 580 del 19/04/2019 con il quale la composizione della commissione iniziale e le sottocommissioni esaminatrici è stata integrata, per la prova orale, con i componenti aggregati esperti di lingua straniera e di informatica, come modificato dai decreti n. AOODPIT 664 del 14/05/2019, n. AOODPIT 674 del 15/05/2019, n. AOODPIT 721 del 17/05/2019, n. AOODPIT 726 del 20/05/2019, n. AOODPIT 764 del 22/05/2019, n. AOODPIT 772 del 23/05/2019, n. AOODPIT 786 del 27/05/2019, n. AOODPIT 803 del 29/05/2019, n. AOODPIT 825 del 31/05/2019, n. AOODPIT 845 del 04/06/2019, n. AOODPIT 859 del 06/06/2019, n. AOODPIT 873

del 07/06/2019, n. AOODPIT 890 del 10/06/2019, n. AOODPIT 905 del 12/06/2019, n. AOODPIT 940 del 18/06/2019, n. AOODPIT 989 del 24/06/2019, n. AOODPIT 1029 del 2/07/2019; –Per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere riesaminare la valutazione relativa alla sua prova orale, la documentazione relativa alle competenze di informatica, nonché la valutazione complessiva degli esami sostenuti e dei propri titoli, l'intero procedimento di non ammissione a suo carico e vedere in estremo subordine ordinare alla Amministrazione di rifare la fase orale del concorso di cui al Bando stesso.

Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:

Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot.n. DGPER 27956 del 14.9.2020, successivamente conosciuto, nella parte in cui autorizza e conferma l'operato della Commissione del concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e ne recepisce la graduatoria, illegittima, autorizzandone l'utilizzazione e disponendo ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali; - Nonchè, per gli stessi motivi del decreto n. AOODPIT 998 del 14.8.2020, successivamente conosciuto, recante rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, e già modificata con decreti n. AOODPIT 977 e n. AOODPIT 978 del 5 agosto 2020 e con decreto n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020; - Nonché per l'annullamento della stessa graduatoria rettificata che è parte integrante del decreto stesso, nella parte in cui esclude illegittimamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale. Nonché per l'annullamento degli stessi decreti detti e ove necessario e per gli stessi motivi dell'avviso in data 21 agosto e 21.9.2020, con cui si comunica l'avvenuta pubblicazione dell'elenco delle ulteriori assegnazioni dei candidati alle sedi regionali, - Nonchè per tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali, precedenti e successivi ivi compresi il verbale del 3 agosto 2020 redatto dalla Commissione Coordinatrice riunitasi per la rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi e di tutti i provvedimenti che abbiano inteso illegittimamente ratificare e regolarizzare il procedimento in questione ivi compreso quello con cui viene acquisita la dichiarazione della la dichiarazione resa dalla prof.ssa Simona Flammini relativa alle funzioni svolte in qualità di tutor in un corso di specializzazione per il sostegno organizzato dalla

Università di Macerata che le ha permesso l'attribuzione di 1 punto non dovuto.

Per quanto riguarda i II Motivi aggiunti

Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot.n. 1357 del 12 AGOSTO 2021 successivamente conosciuto, nella parte in cui rettifica la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto autorizza, tornando a confermare l'operato della Commissione del concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e ne recepisce la graduatoria, illegittima, autorizzandone l'utilizzazione e disponendo ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali; – Nonchè, per gli stessi motivi per l'annullamento della stessa graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, così rettificata già 2 precedentemente approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, parte integrante del decreto stesso, nella parte in cui esclude illegittimamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale. – Nonchè per tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali, precedenti e successivi ivi compresi i verbali di estremi sconosciuti redatti dalla Commissione Coordinatrice riunitasi per la rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi e di tutti i provvedimenti che abbiano inteso illegittimamente ratificare e regolarizzare il procedimento in questione

Sintesi dei Motivi di ricorso e dei motivi aggiunti:

- I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e di quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI.

SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. (ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GUDICANTE) Il primo motivo di impugnazione è relativo alla gravissima illegittimità della composizione sia della Commissione Plenaria, sia di quella specifica. In particolare, si lamenta quanto già questo ecc.mo Collegio adito ha verificato con sentenza n. 8655/2019 ossia che le modalità ed i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

- II. ILLEGITTIMA MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, GRIGLIE E QUESITI – ILLEGITTIMITÀ DELLA ULTERIORE PROVA PRATICA SOMMINISTRATA A CHI RICORRE – ILLEGITTIMA MANCATA CONSIDERAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLO SCRITTO E MANCATA PRE-VALUTAZIONE DEI TITOLI) Come ricostruito in fatto nonostante la natura nazionale della prova, le sottocommissioni illegittimamente hanno gestito la prova in maniera differenziata, così come ha fatto per la ricorrente ocn l'utilizzo di una griglia del tutto arbitraria e incapace di motivare e rappresentare una idonea valutazione della prova, operando senza che siano state PRE- individuate delle univoche e coerenti 14 modalità generali, criteri e griglie E DETERMINAZIONE DEI QUESITI, questo è un iter irregolare che ha aggravato senz'altro la parità di trattamento.
- III. ASSENZA ILLEGITTIMA DI COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE) La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggiino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione delle prove orali. GIA' DA VERBALE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2019 LA COLLEGIALITA' NEL CONCORSO IN QUESTIONE E' STATA ANCHE INCREDIBILMENTE AUTORIZZATA COME VIRTUALE. MA IN OCCASIONE DELLA PROVA ORALE E' STATA ULTERIORMENTE VIOLATA.
- IV. CONTINUA MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE). A questo si aggiunga che sia il Comitato scientifico, sia la Commissione “madre”, sia le sotto Commissioni sono state più e più volte modificate, 22 attraverso.
- V. ILLEGITTIMA SOMMINISTRAZIONE E DISCIPLINA DELLA PROVA ULTERIORE

DI INFORMATICA). Sempre relativamente ai parametri individuati per la valutazione DELLA PROVA vi sono da porre all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio adito censure di legittimità. Tale modalità di svolgimento della prova orale confligge con la ratio applicata anche alle prove scritte e con quanto previsto dal TU n. 297/1994, art. 400, secondo cui la prova di informatica il cui voto è stato determinante nella nostra vicenda, avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di conoscenza, 25 ma non una prova “pratica” ulteriore.

- VI. VIOLAZIONE DEL BANDO NELLA FASE DELLA CHIUSURA DEL CONCORSO E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MINIMO. Il decreto «semplificazione» (D L. n. 135/2018), convertito in L. 12/2019, è stato modificato l'intero assetto della procedura, in quanto, con l'eliminazione dalle prove selettive del «corso di formazione» il numero dei vincitori è passato da 2416 a 2900. Tale elemento, oltre a motivare le ragioni del ricorso per l'aumento delle chance di vittoria, ha invero un altro portato che scuote l'intero assetto della selezione.
- VII. (INCOMPATIBILITA' DEI 4 COMMISSARI - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GUDICANTE -) 4 – La graduatoria e i provvedimenti impugnati confermano e rinnovano la violazione dei principi fondamentali del pubblico concorso e del procedimento amministrativo e illegittimamente fanno emergere il mancato completo riesame ad oggi della vicenda ricostruita in fatto, nonché l'illegittimità della attività di ratifica e autorizzazione di quell'illegittimo operato attuata tramite i provvedimenti qui impugnati, ma soprattutto la Amministrazione col suo colpevole operato rifiuta ogni possibilità dell'amministrato di vedere correggere gli errori o quanto meno comprendere i motivi logico giuridici di questo rifiuto, fino a subire il danno gravissimo di vedersi ancora esclusi ingiustamente dal concorso. Si specifica inoltre che i procedimenti penali avviati in relazione alla vicenda concorsuale stanno facendo emergere numerosi profili di illegittimità che continuano ad essere ignorati dalla Pubblica Amministrazione, ad esempio la commissaria Busceti della sottocommissione 18 non aveva i requisiti relativi alla anzianità richiesta per svolgere le sue funzioni, aspetto che ha senz'altro inficiato ogni regolarità.

3. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito impugate con i motivi aggiunti

4. **Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

5. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza Presidenziale n. 1628/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione QUARTA su ricorso r.g. n. 11281/2019 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell'ordinanza stessa.